

DELIBERAZIONE 2 AGOSTO 2018

434/2018/R/EEL

ISTRUZIONI A TERNA S.P.A. PER L'ATTUAZIONE DI EMENDAMENTI ALLA METODOLOGIA PER IL REDISPATCHING E COUNTERTRADING PER LA REGIONE PER IL CALCOLO DELLA CAPACITÀ (CCR) GREECE - ITALY, AI SENSI DEL REGOLAMENTO (UE) 2015/1222 (CACM)

L'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA RETI E AMBIENTE

Nella riunione del 2 agosto 2018

- Premesso che l'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità) opera in regime di proroga, ai sensi della legge 64/2018;
- ritenuto il presente provvedimento atto di ordinaria amministrazione

VISTI:

- la direttiva 2009/72/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009
- il regolamento (CE) 713/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009 (di seguito: Regolamento 713/2009), che istituisce un'Agenzia per la cooperazione fra i regolatori nazionali dell'energia (di seguito: ACER);
- il regolamento (CE) 714/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009;
- il regolamento (UE) 2015/1222 della Commissione del 24 luglio 2015 (di seguito: Regolamento CACM);
- il regolamento (UE) 2017/1485 della Commissione, del 2 agosto 2017 (di seguito: regolamento SO GL);
- la legge 14 novembre 1995, n. 481 e successive modifiche e integrazioni;
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;
- il decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93;
- la decisione ACER 06-2016 del 17 novembre 2016 (di seguito: decisione ACER 06-2016) recante la definizione delle Regioni per il Calcolo della Capacità - *Capacity Calculation Regions* (di seguito: CCR) con cui viene in particolare identificata la regione *Greece - Italy* (di seguito: CCR GRIT) cui appartengono il confine tra Italia Zona Brindisi e Grecia e i confini fra le zone d'offerta interni al territorio italiano;
- la deliberazione dell'Autorità 12 luglio 2018, 386/2018/R/eel;
- il documento "*CCR Greece - Italy Energy Regulators' Regional Forum - Rules of Procedure*" (di seguito: *Rules of Procedure GIERRF*) con cui si è istituita, su base volontaria, la piattaforma *Greece - Italy Energy Regional Regulators' Forum* (di

- seguito: GIERRF) ove i rappresentanti legali di tutte le Autorità di regolazione appartenenti alla Regione *Greece - Italy*, o i loro delegati, esprimono ufficialmente l'intenzione di adottare, tramite successive decisioni formali, i “termini e condizioni o le metodologie”, secondo quanto previsto dall'articolo 9 del regolamento CACM;
- il documento “*Greece - Italy TSOs proposal for Coordinated Redispatching and Countertrading methodology in accordance with Article 35 of Commission Regulation (EU) 2015/1222 of 24 July 2015 establishing a guideline on Capacity Allocation and Congestion Management*” (di seguito: Proposta di CTRD per la CCR GRIT) inviato dalla società Terna S.p.a. (di seguito: Terna) in data 19 marzo 2018, prot. Autorità 9922 del 21 marzo 2018 (di seguito: comunicazione 19 marzo 2018);
 - la comunicazione “*GIERRF electronic procedure on the proposals agreed at WG level - Outcome*” del 31 luglio 2018, prot. Autorità 22872 del 31 luglio 2018 (di seguito: comunicazione GIERRF);
 - il documento GIERRF “*Request for amendment by the Greece-Italy Regulatory authorities of the Greece-Italy TSOs proposal for Coordinated Redispatching and Countertrading methodology in accordance with Article 35 of Commission Regulation 2015/1222 of 24 July 2015 establishing a guideline on Capacity Allocation and Congestion Management*” del 31 luglio 2018 (di seguito: Richiesta di emendamenti a GRIT CTRD), allegato alla comunicazione GIERRF.

CONSIDERATO CHE:

- l'articolo 35(1) del Regolamento CACM prevede che, entro 16 mesi dall'approvazione della proposta per la definizione delle CCR (avvenuta il 17 novembre 2016 con la Decisione ACER 06-2016), i TSO di ciascuna CCR presentino congiuntamente una proposta di metodologia per il coordinamento delle attività di *redispatching* e *countertrading* con riferimento alle congestioni legate ai flussi occorrenti sui confini fra le zone d'offerta appartenenti alla CCR stessa (di seguito: proposta di CTRD); detta proposta deve essere coerente con i requisiti previsti dall'Articolo 35 del regolamento stesso;
- il *countertrading* prevede la modifica dei flussi fra le zone d'offerta tramite una modifica della posizione netta delle zone coinvolte: la metodologia non identifica specifiche risorse nodali, ma lascia a ciascun TSO l'attivazione delle risorse ritenute più opportune sulla base delle regole nazionali;
- il *redispatching* prevede l'attivazione di specifiche risorse nodali per la risoluzione delle congestioni; esso si distingue in:
 - *internal redispatching* quando risorse interne alla rete di ciascun TSO sono attivate per risolvere congestioni interne alla rete stessa; in questo caso non si hanno modifiche della posizione netta delle zone d'offerta e dei flussi fra le stesse;
 - *external redispatching* quando un TSO richiede l'attivazione di risorse sulla rete di un altro TSO per risolvere congestioni interne alla propria rete; in questo

- caso non si hanno modifiche della posizione netta delle zone d'offerta e dei flussi fra le stesse;
- *cross border redispatching* quando sono attivate risorse a salire sulla rete di un TSO e risorse a scendere sulla rete di un altro TSO; in questo caso si ha una modifica della posizione netta delle zone d'offerta e dei flussi fra le stesse;
 - l'articolo 9(7) lettera c) del Regolamento CACM prevede che le proposte di CCM siano sottoposte all'approvazione di tutte le Autorità di regolazione coinvolte nella CCR cui dette proposte si riferiscono;
 - l'articolo 9(10) del Regolamento CACM prevede che le Autorità di regolazione adottino le decisioni concernenti i termini e le condizioni o le metodologie presentati entro sei mesi dal ricevimento degli stessi o, se del caso, dal ricevimento da parte dell'ultima Autorità di regolazione interessata;
 - l'articolo 9(11) del Regolamento CACM prevede che, qualora le Autorità di regolazione non siano state in grado di pervenire a un accordo entro i termini di cui al paragrafo 10, entro sei mesi ACER adotta una decisione relativa alle proposte di termini e condizioni o metodologie presentate, conformemente all'articolo 8(1), del Regolamento 713/2009;
 - la procedura che le Autorità di regolazione della CCR *Greece - Italy* hanno adottato per l'approvazione delle proposte ai sensi dell'articolo 9(7) del Regolamento CACM prevede che la decisione di approvazione o di richiesta di emendamento sia presa su base volontaria all'unanimità all'interno di GIERRF, conformemente alle regole contenute nel documento "*Rules of Procedure GIERRF*".

CONSIDERATO CHE:

- la Proposta di CTRD per la CCR GRIT è stata trasmessa da Terna all'Autorità con la comunicazione 19 marzo 2018;
- la Proposta di CTRD per la CCR GRIT prevede:
 - di inserire nell'area di interesse rilevante ai fini dell'applicazione di *redispatching* e *countertrading* solamente gli elementi di rete che risultano impattati da tali attività;
 - di utilizzare sul confine Italia zona Brindisi – Grecia esclusivamente il *countertrading* in quanto i sistemi elettrici italiano ed ellenico possono essere considerati indipendenti l'uno dall'altro essendo connessi direttamente solo per il tramite di un collegamento in corrente continua;
 - di limitare il *redispatching* alla gestione delle congestioni interne alla rete di ciascun TSO (applicazione del solo *internal redispatching*);
 - che i prezzi delle risorse per il *countertrading* siano definiti da ciascun TSO sulla base dei costi effettivi delle risorse da attivare oppure sulla base delle migliori stime al momento disponibili;
 - di attivare *countertrading* e *redispatching* dopo che tutte le azioni correttive prive di costo (ad esempio modifiche topologiche) siano già state implementate;

- di minimizzare i costi associati a *countertrading* e *redispatching*; a tal proposito i TSO possono delegare l'attivazione dell'*internal redispatching* ad un algoritmo di *Security Constrained Optimal Power Flow* (di seguito: *SCOPF function*), laddove disponibile per la gestione in tempo reale del sistema elettrico nazionale;
- di consentire l'attivazione di risorse di *countertrading* e *redispatching* rapida e non coordinata fra i TSO qualora le esigenze di sicurezza del sistema elettrico non consentano di utilizzare il processo di coordinamento standard;
- di implementare la metodologia di *countertrading* e *redispatching* entro 12 mesi dall'approvazione della proposta stessa da parte delle competenti Autorità di regolazione e dallo sviluppo dei necessari sistemi informatici;
- la data di ricevimento della Proposta di CTRD per la CCR GRIT da parte dell'ultima Autorità di regolazione interessata, ai sensi dell'articolo 9(10) del Regolamento CACM, è il 19 marzo 2018;
- il termine di sei mesi previsto dall'articolo 9(10) del Regolamento CACM entro il quale approvare o richiedere una modifica alla Proposta di CTRD per la CCR GRIT risulta pertanto essere il 19 settembre 2018;
- in ambito GIERRF è stato discusso il documento Richiesta di emendamenti a GRIT CTRD con il quale le Autorità di regolazione della CCR GRIT intendono richiedere ai TSO di:
 - definire il processo e le soglie utilizzate per la definizione dell'area di interesse rilevante per il *countertrading* e il *redispatching*;
 - confermare se l'area di interesse per l'*internal redispatching* gestito con una *SCOPF function* coincide con l'intera rete di trasmissione;
 - separare la descrizione del *countertrading* e *redispatching* in quanto trattasi di attività applicate in contesti geografici differenti;
 - chiarire le modalità e i tempi di esecuzione del processo di ottimizzazione coordinata per il *countertrading*;
 - indicare se ciascun TSO intende eseguire l'*internal redispatching* per il tramite di una *SCOPF function* (fornendo indicazioni della frequenza di esecuzione di detto algoritmo) oppure per il tramite di opportuni altri criteri (fornendone una opportuna descrizione);
 - indicare una stima dell'utilizzo delle attivazioni rapide e non coordinate;
 - spiegare come la metodologia di *countertrading* e *redispatching* si relazioni con le analisi di sicurezza previste dagli articoli 75 e 76 del Regolamento SO GL;
- il 31 luglio 2018, tramite votazione elettronica, GIERRF all'unanimità ha approvato il documento Richiesta di emendamenti a GRIT CTRD e ha conseguentemente escluso il ricorso in materia ad una decisione da parte di ACER, ai sensi dell'articolo 9(11) del regolamento CACM.

RITENUTO CHE:

- sia necessario istruire Terna a dare attuazione a quanto previsto nel documento Richiesta di emendamenti a GRIT CTRD, conformemente al risultato della votazione espressa in sede GIERRF il 31 luglio 2018 di cui alla comunicazione GIERRF;
- il presente provvedimento risulti, pertanto, di ordinaria amministrazione al fine di ratificare a livello nazionale quanto concordato in sede GIERRF

DELIBERA

1. di istruire Terna S.p.a. a dare attuazione a quanto previsto nel documento Richiesta di emendamenti a GRIT CTRD, allegato al presente provvedimento di cui costituisce parte integrante e sostanziale (*Allegato A*);
2. di trasmettere tale documento a Terna S.p.a., in qualità di titolare della concessione di trasmissione e dispacciamento a livello nazionale;
3. di trasmettere copia del presente provvedimento al Ministro dello Sviluppo Economico, del Lavoro e delle Politiche Sociali e a ACER;
4. di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet dell’Autorità www.arera.it.

2 agosto 2018

IL PRESIDENTE